

NUOVI INDICATORI di ANOMALIA per OPERATORI NON FINANZIARI

Determinati specifici indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di alcune categorie di operatori non finanziari.

di **LUIGI FERRAJOLI**

avvocato e dottore commercialista – Studio Ferrajoli legale tributario in Bergamo e Brescia

Il D.M. 17 febbraio 2011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2011) individua diversi indicatori di anomalia di cui possono beneficiare, ai fini della corretta individuazione di operazioni sospette, i soggetti che svolgono, muniti di apposite licenze e autorizzazioni, attività di:

- **recupero di crediti per conto terzi** (licenza di cui all'art. 115, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, cd. «Tulps»);
- **attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate** (licenza di cui all'art. 134 del Tulps);
- **trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate**, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298;
- **gestione di case da gioco**, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'art. 5, co. 3, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. con modif. con L. 27 febbraio 1998, n. 30;
- **offerta**, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di **giochi, scommesse o concorsi pronostici** con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, co. 539, L. 23 dicembre 2005, n. 266;
- **agenzia di affari in mediazione immobiliare**, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della L. 3 febbraio 1989, n. 39;
- **commercio**, comprese l'esportazione e l'importazione, di **oro per finalità industriali o di investimento**, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'art. 1, L. 17 gennaio 2000, n. 7 [CFF ● 1709];
- **fabbricazione, mediazione e commercio**, comprese l'esportazione e l'importazione di **oggetti preziosi** (licenza di cui all'art. 127 del Tulps);
- **fabbricazione di oggetti preziosi** da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

ANTIRICICLAGGIO

- commercio di cose antiche (dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del Tulp);
- esercizio di case d'asta o galleria d'arte (licenza ex art. 115 del Tulp).

Le disposizioni contenute nel decreto sono rivolte sia agli operatori aventi la propria sede legale in Italia, nonché agli stabilimenti italiani (ad esempio: sedi, succursali, filiali) di soggetti aventi sede legale all'estero.

INDICATORI di ANOMALIA

L'elenco degli indicatori di anomalia descritti nell'allegato al decreto in esame è stato al fine di agevolare gli operatori nell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli indicatori sono suddivisi in indicatori generali che si applicano, in quanto compatibili, a tutti i destinatari, e indicatori specifici rivolti a specifiche categorie di soggetti.

La ragione per la quale il Legislatore ha redatto un elenco di possibili indicatori di anomalia si ravvisa nell'esigenza di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

L'elenco ha una finalità meramente esemplificativa, nel senso che, come precisato nell'articolo 3 del decreto, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è invece necessario effettuare una valutazione concreta specifica.

D'altra parte, l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti dal decreto, può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta.

È, dunque, necessario che gli operatori de-

stinatari del decreto effettuino un'attenta analisi delle operazioni e dei relativi clienti, avendo specifico riguardo alla sussistenza di anomalie indicate dal Legislatore, ma devono altresì valutare ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

L'elenco si pone, pertanto, quale strumento operativo, raccogliendo una serie di ipotesi che, se ricorrono, inducono l'operatore ad approfondire e valutare la sussistenza di un'operazione sospetta.

In tale ambito occorre ricordare che l'operatore è tenuto a monitorare sia la posizione del cliente sia l'operazione che questi pone in essere mediante un controllo costante, non potendo limitarsi alla fase di inizio ovvero di conclusione del rapporto, dovendo invece valutare complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico.

Ciò consente di individuare eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente e alle prestazioni di solito richieste dallo stesso.

A conclusione della valutazione, l'operatore decide se effettuare la segnalazione dell'operazione che ritenga fondatamente sospetta, alla luce delle informazioni raccolte, registrate e conservate nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata.

SEGNALAZIONE

Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette nonché di quelle riconducibili al finanziamento del terrorismo, il decreto richiama la normativa in materia antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Il decreto precisa, infatti, che la segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la

descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto che saranno indicati con provvedimento emanato dalla Uif ai sensi dell'art. 6, co. 6, lettera e-bis), D.Lgs. 231/2007 e succ. modif.

Per quanto attiene alla procedura di segnalazione, il decreto suggerisce l'opportunità che gli operatori, per una più efficace rilevazione e valutazione delle operazioni, si avvalgano di **procedure interne** che prevedano una regolamentazione dell'iter valutativo seguito.

Tali procedure, infatti, garantiscono **omogeneità** di comportamenti, assicurano la **pronta ricostruibilità** a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti, consentono la ripartizione delle rispettive **responsabilità**.

Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della proce-

dura di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'elenco degli indicatori di anomalia predisposto dal Ministero per agevolare l'individuazione delle operazioni sospette da parte di operatori non finanziari ha una finalità pratica di **sussidio e facilitazione dell'analisi del cliente e dell'operazione** che lo stesso intende compiere.

L'operatore, dunque, decide di inoltrare una **segnalazione**, allorquando abbia compiuto una **valutazione globale** dell'operazione sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell'incarico.

Indicatori di anomalia	
Indicatori generali di anomalia connessi all'identità o all'atteggiamento del cliente	
1.	Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte , incomplete ovvero false con riguardo a: la propria identità o quella dell'eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura dell'operazione richiesta; l'attività esercitata; la situazione economica e patrimoniale propria o dell'eventuale gruppo societario di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo societario.
1.1.	Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti .
1.2.	Con riguardo alle case da gioco , il cliente pone in essere comportamenti finalizzati a sottrarsi agli obblighi di identificazione all'ingresso, tenta di accedere con un biglietto non valido, cede il proprio biglietto di ingresso oppure si appropria di tessera di ingresso appartenente ad altro cliente.
2.	Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni , dati e documenti ordinariamente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni.
2.1.	Il cliente, all'atto di esibire documenti d'identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni sull'operazione, rinuncia ad eseguirla.
3.	Il cliente mostra un' inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela e di rilevazione di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.
4.	Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo dell'operazione richiesta, suscitando il dubbio che egli possa agire con finalità illecite per conto di un soggetto terzo (persona fisica, giuridica o ente di fatto).

— continua —

ANTIRICICLAGGIO

- segue - Indicatori di anomalia	
5.	Il cliente richiede prestazioni tese a dissimulare l'origine illecita di capitali ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) a soggetti sottoposti a procedimento penale o a provvedimenti di sequestro, ovvero richiede di effettuare operazioni con soggetti noti per essere state sottoposti a procedimenti penali o a provvedimenti di sequestro.
6.	Il cliente è censito , è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente o associato) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
7.	Il cliente opera in Stati diversi dai Paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e richiede le seguenti prestazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate: <ul style="list-style-type: none"> ● costituzione o trasferimento, nei predetti Stati, di diritti reali su immobili; ● operazioni di ricezione e/o trasferimento di fondi; ● spedizione di fondi a un ristretto numero di beneficiari stranieri localizzati nei predetti Stati.
Indicatori generali di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle operazioni	
8.	Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale dell'eventuale gruppo societario a cui lo stesso appartiene.
8.1.	Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto che le pone in essere.
8.2.	Operazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle dichiarate in base alla documentazione prodotta dall'ente.
8.3.	Operazioni , specie se effettuate in contanti, disposte da più clienti recanti lo stesso indirizzo , specie se tale indirizzo appartiene anche ad una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.
9.	Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività.
9.1.	Frequente rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con l'operatore.
9.2.	Frequente richiesta di prestazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
9.3.	Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.
9.4.	Ripetuta chiusura e riapertura del conto gioco con prelievo sistematico delle somme in giacenza.
9.5.	Estinzione anticipata e inaspettata , in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del cliente.
9.6.	Richiesta di prestazione a un operatore dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente, in assenza di ragionevoli motivi.
10.	Richiesta di prestazioni o operazioni con configurazione illogica , specie se economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente.
10.1.	Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.

- continua -

- segue - Indicatori di anomalia	
10.2.	Richiesta di effettuare operazioni con modalità eccessivamente complesse o involute in rapporto allo scopo dichiarato.
10.3.	Acquisto di beni di pregio a un prezzo molto superiore al valore di mercato o di stima degli stessi, specie se effettuato per contanti.
10.4.	Richiesta di concludere l'operazione in fretta e a prescindere da qualsiasi valutazione attinente al prezzo.
Indicatori di anomalia relativi ai mezzi di pagamento utilizzati	
11.	Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
11.1.	Ricorso ripetuto ovvero per importi rilevanti al contante , a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera o all' oro .
11.2.	Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
11.3.	Utilizzo di banconote in tagli inusuali rispetto al tipo di operazione effettuata, di banconote impacchettate o arrotolate in modo inusuale ovvero di banconote molto logore.
11.4.	Frequente utilizzo di strumenti di moneta elettronica , specie non nominativa, per importi complessivamente rilevanti.
12.	Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se ciò implica il ricorso a mezzi di pagamento non appropriati alle ordinarie prassi di mercato.
12.1.	Richiesta di accredito delle vincite su conti sempre diversi .
12.2.	Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione di un cliente attraverso il pagamento in un'unica soluzione, specie se effettuato per importo rilevante in contanti, quando era stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
13.	Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione , in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
14.	Proposta di regolare i pagamenti mediante mezzi provenienti, a diverso titolo, da soggetti estranei al rapporto negoziale in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata.
14.1	Utilizzo della stessa carta di credito o del medesimo conto corrente bancario per ricaricare o prelevare da conti gioco diversi , ovvero utilizzo di più carte di credito o conti correnti per ricaricare o prelevare dallo stesso conto gioco.
Indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di: commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oro per finalità industriali o di investimento; fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi; fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane; commercio di cose antiche; esercizio di case d'asta o gallerie d'arte	
15.	Richiesta di acquisto o vendita di beni di valore in contanti per importi molto rilevanti .
16.	Acquisto o vendita di beni di valore ad un prezzo incoerente rispetto al profilo economico-finanziario del cliente.
17.	Acquisto di beni per importi molto elevati da parte di una società che presenta un capitale sociale ridotto .

- continua -

ANTIRICICLAGGIO

- segue - Indicatori di anomalia	
18.	Acquisto o vendita di beni di valore senza disporre di adeguate informazioni sulle caratteristiche e sul valore degli stessi.
19.	Acquisto o vendita di uno o più beni di valore in un ristretto arco di tempo , soprattutto se per importi complessivamente molto differenti.
20.	Frequenti operazioni di acquisto o vendita di beni di valore in nome o a favore di terzi , quando i rapporti non appaiono giustificati.
Indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di: recupero di crediti per conto terzi; custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate; trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate	
21.	Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da terzo estraneo al rapporto negoziale con il cliente in assenza di ragionevoli motivi.
22.	Richiesta di custodia o trasporto di contanti per importi molto rilevanti , palesemente incoerenti con il profilo economico-patrimoniale del cliente.
23.	Richiesta di trasporto e consegna di contanti, titoli o valori per importi rilevanti in favore di sogetti terzi non legati da rapporti personali o professionali con il cliente.
24.	Richiesta di effettuare operazioni di deposito di denaro, beni o altri valori, con istruzione di impiegarli per finalità non usuali rispetto alla normale attività del cliente.
25.	Frequente richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di trasferire denaro contante in favore di un medesimo beneficiario .
26.	Formulazione di istruzioni, in assenza di ragionevoli motivi, affinché i fondi vengano ritirati da una terza parte per conto del beneficiario.
27.	Frequente ricorso a un canale alternativo a quello bancario e finanziario.
28.	Frequenti trasferimenti di denaro contante a soggetti ubicati in località non ricollegabili alla normale attività del cliente, soprattutto se provenienti o destinati verso Stati diversi dai Paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Indicatori specifici di anomalia relativi all'attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare	
29.	Richiesta di effettuare investimenti in beni immobili per importi incoerenti con il profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo societario di appartenenza, ovvero in assenza di qualsivoglia legame con lo Stato in cui si trovano gli immobili, specie se il cliente è una persona politicamente esposta ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007.
30.	Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo , contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie , aventi ad oggetto diritti su beni immobili.
31.	Richiesta di acquisto o vendita di beni immobili in contanti , soprattutto se per importi molto rilevanti.
32.	Rifiuto di, o riluttanza a, fornire indicazioni precise delle modalità di pagamento del corrispettivo di un acquisto o una vendita immobiliare.
35.	Acquisto o vendita di un bene immobile ad un prezzo molto superiore al suo valore di mercato.
36.	Acquisto di un bene immobile senza disporre di, né acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato dello stesso, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.
37.	Acquisto e successiva vendita di uno o più immobili in un ristretto arco di tempo , ovvero vendita e successivo acquisto, soprattutto se la seconda transazione è effettuata per importi molto differenti rispetto alla transazione iniziale.